



COMUNE DI VALLO DI NERA

Provincia di Perugia

ORDINANZA SINDACALE

N. 3 del 07-03-2020

REGISTRO GENERALE numero 3

COPIA

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE PER LA PRESENZA DI ESCHE AVVELENATE NEL COMUNE DI VALLO DI NERA

IL SINDACO

CONSIDERATO che la Regione Carabinieri Forestale “Umbria”, Stazione di Sant’Anatolia di Narco, con nota acquisita agli atti al Prot. 900 del 02.03.2020, trasmetteva scheda informativa riguardante il rinvenimento di presunte esche avvelenate nel Comune di Vallo di Nera, Loc. Piedipaterno, Via Valnerina n.1;

DATO ATTO che con successiva nota, prot. 924 del 02.03.2020, la Regione Carabinieri Forestale “Umbria”, Stazione di Sant’Anatolia di Narco comunicava il rinvenimento in Vallo di Nera, Loc. Piedipaterno Via Valnerina n. 1 in data 02.03.2020 di ulteriore materiale riconducibile ad esche o bocconi presumibilmente avvelenati;

DATO ATTO altresì che tali campioni sono stati sottoposti ad analisi da parte dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati” ;

RICHIAMATE le comunicazioni Rapp. n. ri 19245 e 19246 acquisite agli atti rispettivamente al Prot. 972 e 971 del 04.03.2020, con le quali sono stati inoltrati i referti analitici dei campioni prelevati nel Comune di Vallo di Nera, attestanti la presenza di tossiche, in particolare Metaldeide;

ATTESO che, a seguito dei risultati dell’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche “Togo Rosati”, con nota, prot. 993 del 06.03.2020, la Regione Carabinieri Forestale “Umbria”, Stazione di Sant’Anatolia di Narco comunicava che il materiale prelevato in Vallo di Nera, Loc. Piedipaterno Via Valnerina n. 1, risultava in entrambi i casi contaminato dalla presenza della sostanza Metaldeide;

RITENUTO che la presenza sul territorio di veleni e sostanze tossiche, in particolare sotto forma di esche o bocconi, rappresenta oltre che un fenomeno di allarme sociale, anche un serio rischio per la pubblica incolumità, per gli animali e per l’ambiente;

RITENUTO altresì di dover impedire la prosecuzione di tale fenomeno e porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando allarme soprattutto fra le persone proprietarie di animali;

ATTESO che è doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemperare il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

VISTI

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1256 e successive modificazioni;
- il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
- la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'articolo 21, lettera u);
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e successive modificazioni;
- l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;
- il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n. 392;
- il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;
- gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
- la L.R. n. 11 del 09.04.2015 "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali".
- la Legge 125/2008 con cui è concessa ai sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, provvedimenti "anche contingibili ed urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";
- l'Ordinanza del Ministero della Salute del 12.07.2019 con cui si dettano norme sul divieto di utilizzo e di detenzione esche o bocconi avvelenati
- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art.54 del T.U.E.LL.267/2000, nella parte in cui precisa che per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;
- il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.lg. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

all'Ufficio Tecnico del Comune di Vallo di Nera congiuntamente al personale del Servizio Veterinario dell'Asl Umbria 2, della Regione Carabinieri Forestale "Umbria", Stazione di Sant'Anatolia di Narco di provvedere:

- 1) alla collocazione immediata di appositi cartelli di allerta;
- 2) all'organizzazione della bonifica sanitaria dei luoghi interessati mediante apposita attività perlustrativa;

alla Polizia Locale del Comune di Vallo di Nera e alla Regione Carabinieri Forestale "Umbria", Stazione di Sant'Anatolia di Narco di intensificare i controlli al fine di prevenire e reprimere gli eventuali comportamenti illeciti sopra descritti;

Ai proprietari o possessori di animali da affezione, sino al cessato allarme, di prestare la massima attenzione nella zona contaminata al fine di tutelare la salute degli stessi, nonché ai proprietari o possessori di cani, di tenere i medesimi, al guinzaglio, muniti di museruola che impedisca l'ingestione casuale di bocconi.

DISPONE

l'invio del presente provvedimento

All'Ufficio tecnico del Comune di Vallo di Nera, al Comando di Polizia locale con l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza, alla Regione Carabinieri Forestale "Umbria", Stazione di Sant'Anatolia di Narco, al Servizio Veterinario Dell'Asl Umbria 2.

Dalla Residenza Municipale, li sette marzo duemilaventi.

IL SINDACO

F.to BENEDETTI AGNESE

E' copia conforme all'originale.

Vallo di Nera, li 09-03-2020